

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: *Approvazione del Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio.*

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 18 del mese di luglio, nella Casa Comunale e, precisamente, nella Sala del Consiglio Comunale sita in Via Verdi n. 35, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **SECONDA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**.

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e Provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della legge comunale e Provinciale) è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO	Assente		
MANFREDI Gaetano			
1) ACAMPORA Gennaro	P	21) GUANGI Salvatore	P
2) AMATO Vincenza	P	22) LANGE CONSIGLIO Salvatore	P
3) ANDREOZZI Rosario	P	23) LONGOBARDI Giorgio	Assente
4) BASSOLINO Antonio	Assente	24) MADONNA Salvatore	Assente
5) BORRELLI Rosaria	Assente	25) MAISTO Anna Maria	P
6) BORRIELLO Ciro	P	26) MARESCA Catello	Assente
7) BRESCIA Domenico	Assente	27) MIGLIACCIO Carlo	Assente
8) CARBONE Luigi	P	28) MINOPOLI Roberto	Assente
9) CECERE Claudio	Assente	29) MUSTO Luigi	Assente
10) CILENTI Massimo	Assente	30) PAIP AIS Gennaro Demetrio	Assente
11) CLEMENTE Alessandra	Assente	31) PALUMBO Rosario	Assente
12) COLELLA Sergio	P	32) PEPE Massimo	P
13) D'ANGELO Bianca Maria	Assente	33) RISPOLI Gennaro	P
14) D'ANGELO Sergio	P	34) SAGGESE Fiorella	Assente
15) ESPOSITO Aniello	Assente	35) SANNINO Pasquale	Assente
16) ESPOSITO Gennaro	P	36) SAVARESE d'Atri Walter	P
17) ESPOSITO Pasquale	P	37) SAVASTANO Iris	P
18) FLOCCO Salvatore	P	38) SIMEONE Gaetano	P
19) FUCITO Fulvio	Assente	39) SORRENTINO Flavia	Assente
20) GRIMALDI Luigi	Assente	40) VITELLI Mariagrazia	Assente

Presiede l'assemblea la Presidente del Consiglio dott.ssa Vincenza Amato.

In grado di seconda convocazione ed in prosieguo di seduta.

Assiste ai lavori il Vice Segretario Generale dott.ssa Maria Aprea.

Risultano presenti in aula per l'attività di supporto tecnico, il Ragioniere Generale, dott.ssa Claudia Gargiulo, e la Dirigente del Servizio SUAP, dott.ssa Antonietta Rubino.

La Presidente introduce la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 28/03/2024, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: *Approvazione del Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio.*

Il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive che, con verbale n. 244 del 12/04/2024, ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale, nonché alla Commissione Polizia Municipale e Legalità. È stato trasmesso, ai sensi dell'art. 88, comma 2, dello Statuto e dell'art. 32 del Regolamento delle Municipalità, anche a tutte le Municipalità e tra le stesse, il Consiglio della Municipalità 2, riunitosi in data 23/04/2024, con Deliberazione n. 10, ha espresso parere favorevole; il Consiglio della Municipalità 9, riunitosi in data 02/05/2024, con Deliberazione n. 71, ha espresso parere favorevole; il Consiglio della Municipalità 7, riunitosi in data 28/03/2024, con Deliberazione n. 103, ha espresso parere favorevole; il Consiglio della Municipalità 5, riunitosi in data 14/05/2024, con Deliberazione n. 6, ha espresso parere favorevole ed un Ordine del Giorno di accompagnamento; il Consiglio della Municipalità 4, riunitosi in data 21/05/2024, con Deliberazione n. 8, ha espresso parere favorevole; il Consiglio della Municipalità 1, riunitosi in data 29/05/2024, con Deliberazione n. 5, ha espresso parere favorevole; il Consiglio della Municipalità 6, riunitosi in data 30/04/2024, con Deliberazione n. 3 *bis*, si astiene dall'espressione del parere.

La Presidente cede la parola all'Assessore Teresa Armato per l'illustrazione.

L'Assessore Teresa Armato esprime soddisfazione e contentezza per il provvedimento in discussione, che costituisce il quarto regolamento che l'Amministrazione predispone per il settore delle attività produttive, ringraziando il Consigliere Carbone, Presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive, e tutti i Commissari per il lavoro sinergico. Precisa che l'obiettivo era produrre un regolamento che disciplinasse le attività di vendita occasionale in Città da parte di soggetti non professionisti del commercio, rendendo note le difficoltà, in assenza di apposita disciplina, degli uffici del SUAP nel far fronte alle numerosissime istanze di occupazione di suolo pubblico da parte di quanti intendono vendere occasionalmente opere del proprio ingegno. Invita a considerare anche l'assenza di una programmazione da parte dell'Amministrazione comunale, nonché di una concertazione con le Municipalità, per cui rappresenta che è sorta la necessità di individuare delle regole, anche a tutela della concorrenza e del libero mercato. Spiega di aver lavorato per l'individuazione di criteri di assegnazione di spazi pubblici, il più oggettivi possibili, trasparenti e non discriminatori, in particolare nelle zone di maggior attrattività turistica, che contemplino interessi privati e pubblici, come la tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale, nonché la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità cittadina. Evidenzia come nel regolamento vengano individuati con precisione i soggetti non professionisti, gli *hobbyisti*, cui è concessa l'attività di vendita occasionale, la tipizzazione delle manifestazioni occasionali di vendita, l'introduzione del criterio della programmazione degli eventi entro il 30 settembre di ogni anno per poterla poi pubblicizzare, e delle assegnazioni delle aree pubbliche, la stesura di specifiche linee di indirizzo per il rilascio dei tesserini e delle concessioni per l'esercizio dell'attività di vendita. Con preciso riferimento alla programmazione, specifica che, una volta effettuata, i soggetti interessati potranno presentare specifici progetti riferiti allo svolgimento di mercatini che intendono praticare nell'anno solare seguente, indicando la zona, il periodo, la merce esposta e la superficie occupata, evidenziando la facoltà per l'Amministrazione di organizzare mercatini di particolare rilevanza storica, culturale, artistica e turistica, come ad esempio i mercatini della notte della Befana.

La Presidente dichiara aperta la discussione, e cede la parola al Presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive, Consigliere Carbone, che ha chiesto di intervenire.

Il Consigliere Carbone ribadisce che l'Amministrazione, dal punto di vista delle deleghe del commercio e delle attività produttive, "è *costituente veramente*" perché sta riuscendo ad aggiornare regolamenti obsoleti, risolvendo progressivamente atteggiamenti anarchici. Ricorda la mole di lavoro che assale gli uffici del SUAP, costretto a dedicare tanto impegno alle numerosissime richieste di occupazione di suolo, sostenendo che il regolamento in proposta disciplina in particolare le attività di vendita di *hobbysti*, soggetti che espongono oggetti di modico valore, fino a 250,00 euro, anche organizzati in associazioni di artigianato. Evidenzia come la "*parola chiave*" del provvedimento sia la programmazione, anche con il coinvolgimento delle Municipalità, e il rilascio di apposito tesserino, che consentirà di non superare i limiti ed eludere la concorrenza ed il mercato. Spiega che la regolamentazione in proposta "*non è semplicissima*", frutto del lavoro dell'Assessore Teresa Armato, della Commissione da lui presieduta e del competente dirigente, il quale, con la sua perizia tecnica e giuridica, ha effettuato anche studi sulla regolamentazione prevista in altre città.

Il Consigliere Lange Consiglio rappresenta come quella che sembra un'attività "*semplice*" come quella degli *hobbisti*, richieda, tuttavia, un sistema di regole, sia per il momento autorizzativo, sia per il controllo. Ringrazia il lavoro dell'Assessore Teresa Armato, in sinergia con la Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive, e plaude all'adozione dell'ennesimo regolamento, auspicando l'introduzione di altre discipline di settore, dando così risposte a tante domande e soluzioni ai tanti problemi del settore delle attività produttive, ed auspicando risultati positivi in particolare nella fase del controllo, soprattutto per "*smantellare*" un sistema di appropriazione indebita del territorio messa in campo da alcune associazioni che lucrano anche sugli stessi *hobbisti*, dichiarando di aver avuto diretta percezione del fenomeno nelle vesti di Assessore municipale al commercio. Afferma che si tratta comunque di un punto di partenza e non un punto di arrivo, ritenendo, innanzitutto che sia necessario formare i controllori. Propone di coinvolgere, nell'individuazione del territori sui quali consentire le attività in discussione, le Municipalità nell'ottica della "*policentricità*" della Città, con aree mercatali dell'ingegno non sempre nelle stesse aree, come il Vomero già ingolfato da tante iniziative sul territorio, augurandosi che comunque si tratti di opere dell'ingegno napoletano..

Entrano in aula i Consiglieri Guangi e Savastano (presenti n. 19).

Il Consigliere Musto plaude al lavoro dell'Assessore Teresa Armato e della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive, anche a nome della Commissione Politiche Giovanili e Lavoro, da lui presieduta, ritenendo la Deliberazione in discussione un punto di partenza per le tante attività fino ad oggi non regolamentate e per i soggetti interessati che, fino ad oggi, non hanno avuto un quadro certo di regole in cui operare. Esprime il voto favorevole del suo Gruppo consiliare alla proposta.

La Consigliera Savastano ringrazia l'Assessore Teresa Armato e i dirigenti che hanno lavorato al regolamento in discussione, che ritiene molto importante per rispondere alle tante istanze, soprattutto delle associazioni di categoria, e per una miglior organizzazione degli uffici competenti. Ritiene, tuttavia, fondamentale che ci sia un importante controllo da parte della Polizia Municipale, non solo per gli spazi di suolo pubblico che verranno occupati, ma anche per la merce che verrà esposta, perché in alcuni casi, oltre alle opere del proprio ingegno, afferma che vengono esposti anche prodotti dell'ingegno altrui o cinesi. Evidenzia come all'interno della Deliberazione sia previsto che ogni associazione possa richiedere fino ad un massimo di 2 eventi in un anno e per la durata massima di dieci giorni l'uno, ritenendo tali previsioni poco utili perché, afferma, è eccessivamente dispendioso per ogni associazione, realtà semplice, pagare l'occupazione di suolo pubblico per così tanto tempo e per solo due eventi l'anno. Quindi, chiede, con la proposta di Mozione presentata, di modificare il provvedimento, consentendo alle associazioni di poter richiedere fino a 4-5 eventi annuali, evidenziando come la normativa regionale preveda in 12 eventi il limite annuo massimo, della durata di 3-4 giorni cadauno, al fine di ottenere un maggior ritorno economico. Procedo con la lettura della proposta di Mozione.

Il Consigliere Esposito Gennaro riprende la normativa regionale che consente l'organizzazione fino ad un massimo di 12 eventi annuali, e per un massimo di due giorni ciascuno, invitando, tuttavia, i Colleghi a fare "*un bagno di realtà*", rilevando come in particolare il centro storico della Città sia disseminato di venditori dell'opera dell'ingegno, tutto l'anno, i quali, come tali, godono di esenzioni fiscali e rendono la propria

attività, che dovrebbe essere un hobby e, invece, è un vero e proprio lavoro, in grado di sostenere le proprie famiglie. Sostiene il regolamento in discussione, ma invita l'Amministrazione a farsi promotrice verso il Governo nazionale dell'iniziativa per una nuova disciplina della categoria, invitando a riflettere sul fatto che è in discussione anche il rispetto della legalità. Sottolinea come, nonostante l'importanza del tesserino, sarà difficile per gli agenti di Polizia Locale controllare e sgomberare le zone abusivamente occupate da soggetti che andranno oltre i limiti previsti dal Regolamento, ma essendo convinto che la politica può "sistemare" solo ciò che è legale, non anche l'illegalità, perseguita da altre autorità.

Il Consigliere Simeone rivolgendosi agli Assessori Teresa Armato e, in particolare, Antonio De Iesu, si chiede quante unità di personale potranno essere messe a disposizione per effettuare i controlli, considerato che la Polizia locale, è già impegnata in tante attività e competenze anche per le attività di polizia amministrativa. Evidenzia che se manca il controllo si verificano le situazioni richiamate dal Consigliere Gennaro Esposito e che l'attività di controllo vale più di tanti regolamenti.

Il Consigliere Acampora ringrazia l'Assessore Teresa Armato per il lavoro fatto, regolamentando un segmento artigianale, importante soprattutto in alcuni periodi dell'anno. Raccomanda all'Assessore Teresa Armato, al Presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive, Consigliere Carbone, nonché agli uffici, in sede di rilascio delle autorizzazioni per le vendite occasionali delle opere dell'ingegno, di aver riguardo anche di evitare sovrapposizioni con altre tipologie di mercato che potrebbero svolgersi contemporaneamente nella medesima area.

La Presidente cede la parola al Consigliere Esposito Gennaro che ha chiesto di intervenire per dei chiarimenti.

Si allontana il Consigliere Fucito (presenti n. 18).

Il Consigliere Esposito Gennaro chiede di poter sapere a quanto ammonta complessivamente la superficie di suolo pubblico occupato dalle attività di vendita delle opere dell'ingegno, evidenziando come la Città di Roma abbia tali dati e che siano importanti per una corretta programmazione.

La Presidente, constatata l'assenza di ulteriori interventi, cede la parola all'Assessore Teresa Armato per la replica agli interventi resi.

L'Assessore Teresa Armato ringrazia i Consiglieri per i loro contributi, a dimostrazione della necessità del regolamento in discussione, il quale "non è una panacea", ma consente al Comune di Napoli di passare da una condizione di "anarchia" ad una regolamentazione del settore. Spiega che la programmazione consente a tutti di conoscere tempestivamente gli eventi ed evitare il contemporaneo svolgimento di attività diverse nella medesima area, risolvendo in origine potenziali tensioni e sovrapposizioni. Sul tema del controllo successivo all'entrata in vigore del regolamento, ritiene che ogni qual volta si dispongono regole sorge il problema di verificare la loro applicazione, ed afferma che è sempre forte la collaborazione con l'Assessore Antonio De Iesu, nonostante la scarsità di personale di Polizia Locale, e ringrazia le dirigenti che hanno lavorato al provvedimento. Sul tema del numero degli eventi introdotto dalla Consigliera Savastano, precisa che quelli indicati in Deliberazione rappresentano disposizioni transitorie, le quali, approvato il regolamento, lasceranno campo all'applicazione della normativa regionale, fonte di rango superiore, la quale prevede che annualmente le associazioni possano richiedere il rilascio delle autorizzazioni per l'organizzazione fino ad un massimo di 12 eventi.

La Presidente cede la parola alla Consigliera Savastano che ha chiesto di intervenire per alcuni chiarimenti.

La Consigliera Savastano chiede all'Assessore Armato di valutare l'opportunità di specificare espressamente nel Regolamento l'indicazione contenuta nella normativa regionale.

L'Assessore Teresa Armato spiega che ciò non è possibile per tecnica normativa, perché se dovesse cambiare la normativa regionale, nella regolamentazione comunale resterebbe una disposizione illegittima, creando maggiori difficoltà.

La Consigliera Savastano, ritenendo di aver ricevuto gli opportuni chiarimenti, dichiara il ritiro della proposta di Mozione in precedenza illustrata.

La Presidente prende atto di quanto dichiarato dalla Consigliera Savastano e lo comunica all'Aula.

La Presidente, constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione, per alzata di mano,

cn le



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 28/03/2024, di proposta al Consiglio, assistita dagli scrutatori, Iris Savastano, Salvatore Flocco e Sergio Colella, con la presenza in Aula di n. 18 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, dichiara il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 18

Voti Favorevoli: 18

Voti contrari: //

Astenuti: //

in base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, all'unanimità dei presenti, il Consiglio

DELIBERA

l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 28/03/2024, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: *Approvazione del Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio.*

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 28/03/2024, composta da n.11 pagine, progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti da n. 10 pagine progressivamente numerate, firmati digitalmente dai Dirigenti proponenti, conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i numeri 1103L_2024_02_01 e 1103L_2024_02_02.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

La Responsabile dell'Area

Cinzia D'Oriano

Del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vice Segretario Generale

Maria Aprea

La Presidente del Consiglio Comunale

Vincenza Amato

Deliberazione di C. C. n. 32 del 18/07/2024 composta da n. 6 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n.21 separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02/08/24 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000).

Il Responsabile Domenico Arlene

Il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, art. 134, del D.lgs. 267/2000, è stato comunicato con nota

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Addi 18/8/2024

La Responsabile dell'Area
Cinzia D'Oriano

Il presente provvedimento viene assegnato ai servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

- AREA SVILUPPO SOCIOECONOMICO E TURISMO
- SERVIZIO MERCATI
- SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
- D. ASSESSORE AL TURISMO E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Addi 18/8/2024

La Responsabile dell'Area
Cinzia D'Oriano

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)


La presente copia, composta da n. _____ pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

divenuta esecutiva in data _____;

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. _____ pagine progressivamente numerate:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdg_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

SERVIZIO: MERCATI - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP

Parzialmente di Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: AL TURISMO E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SG: 110 del 27/03/2024

DGC: 127 del 26/03/2024

Cod. allegati: 1103L_2024_02

Proposta di deliberazione prot. n° 2

del 25/03/2024

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 103

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale. Approvazione del Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio.

Il giorno 28/03/2024, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Dieci Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

Pier Paolo BARETTA

Antonio DE IESU

Teresa ARMATO

Edoardo COSENZA

Vincenzo SANTAGADA

Maura STRIANO

Emanuela FERRANTE

Luca FELLA TRAPANESE

Chiara MARCIANI

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

IL PRESIDENTE

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive,

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale intende promuovere le manifestazioni di vendita occasionale di merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro, di opere a carattere creativo, frutto del proprio ingegno, comprese le pubblicazioni di natura scientifica ed informativa, prodotte non professionalmente, non classificabili come opere d'arte e vendute direttamente ai privati in modo occasionale e saltuario;
- tali manifestazioni di vendita non costituiscono attività strettamente commerciali, atteso che sono svolte da operatori non professionali, che propongono, espongono, vendono o barattano, in modo saltuario ed occasionale, prodotti di modico valore, con esclusione dei generi alimentari;
- tali attività, tra l'altro, contribuiscono a promuovere l'aggregazione sociale nello spazio pubblico e la valorizzazione del territorio, con un interesse significativo per i cittadini;

CONSIDERATO che:

- la città di Napoli, negli ultimi anni, ha visto incrementare significativamente i flussi turistici nazionali ed internazionali, con un'offerta sempre più diversificata ed un aumento delle potenzialità ricettive e ricreative, soprattutto nel centro storico;
- a seguito del predetto incremento della domanda dei servizi turistici, le iniziative menzionate hanno assunto un carattere sempre meno straordinario, connotandosi viepiù con carattere di regolarità, con eventi che andavano svolgendosi anche con frequenza mensile, caratterizzati dal costante ingresso di nuovi partecipanti, con conseguente richiesta di spazi supplementari rispetto a quelli già utilizzati;
- il servizio SUAP ha più volte segnalato le crescenti difficoltà a far fronte alle numerosissime istanze di occupazione suolo pubblico che, senza soluzione di continuità, pervengono all'ufficio, riguardanti le più disparate zone del territorio comunale, da parte di soggetti che intendono vendere occasionalmente opere del proprio ingegno, ovvero da parte dei c.d. "hobbisti", come individuati dall'art. 52 della L.R. 21 aprile 2020, n. 7;
- sovente tali richieste vengono ciclicamente reiterate da parte dei medesimi soggetti, interessati alle stesse zone del territorio comunale, nei periodi più confacenti alle proprie esigenze, così generando, di fatto, una sorta di monopolizzazione delle varie aree da parte dei medesimi soggetti; monopolizzazione resa possibile dalla carenza di una specifica regolamentazione comunale in materia;
- le predette condizioni di assenza di regolamentazione hanno generato svariate problematiche amministrativo-gestionali riguardanti la materia delle occupazioni di suolo per le attività in parola, atteso che, nella sostanza, esse non impediscono che un generico soggetto possa liberamente scegliere le porzioni di suolo pubblico da occupare e possa decidere, a proprio piacimento, il calendario delle attività di vendita, eventualmente "diluito" su ampi periodi dell'anno, generando, tra l'altro, significative problematiche a livello locale (interferenze con la viabilità, con l'accessibilità ai plessi scolastici nelle ore di punta, etc.);

TENUTO CONTO che:

- le condizioni sopra esposte non appaiono più sostenibili, anche alla luce dei principi euro-unitari posti a tutela della libertà di iniziativa economica e della concorrenza, e che, pertanto, occorre procedere ad una regolamentazione di tali eventi, con una riclassificazione degli stessi e l'istituzione di regole chiare ed univoche, anche al fine di disciplinare correttamente l'assegnazione dei posti disponibili nelle aree già interessate ed in quelle potenzialmente di nuova istituzione;
- le predette attività, più correttamente, vanno riclassificate come "*manifestazioni temporanee*" contemplanti l'esposizione, la vendita, la proposta di vendita o il baratto di merci da parte di operatori non autorizzati per il commercio nelle aree pubbliche, come previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 114/1998, anche tramite associazioni senza scopo di lucro;
- si rende necessario, pertanto, individuare criteri di assegnazione degli spazi pubblici che siano il più possibile oggettivi, trasparenti e non discriminatori, in particolare nelle zone di maggiore

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque

attrattività turistica, e che contemperino gli interessi privati con quelli pubblici, quali la tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità dei cittadini.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 02/08/2023, con la quale l'Amministrazione:

- ha approvato uno specifico atto d'indirizzo finalizzato alla stesura, da parte del Servizio Mercati, di concerto con il Servizio SUAP, di Linee Guida tese a disciplinare in maniera organica e puntuale l'intera materia *de qua*, onde consentire una corretta procedura istruttoria, con l'obiettivo di selezionare e gestire gli eventi classificabili come "*manifestazioni temporanee*", compresi quelli di natura commerciale, da svolgersi sul territorio comunale e da inserire in un calendario unico, da definire annualmente su richiesta delle Municipalità;
- ha demandato al Servizio SUAP, nelle more della stesura delle Linee Guida di cui al punto che precede, il rilascio dei titoli autorizzativi per l'occupazione del suolo pubblico, fino alla definizione e all'approvazione degli atti di regolamentazione cui si è fatto sopra cenno, fermo restando che gli eventi di cui trattasi, per ciascuna associazione, non possono superare il numero di 2 (due) in un anno, decorrente dalla data di esecutività del predetto atto, della durata massima di gg. 10 cadauno, e che essi eventi - tassativamente - non possono prevedere la commercializzazione di cibi e bevande, sotto qualsiasi forma;

TENUTO CONTO che, a seguito di opportuni approfondimenti, si è ritenuto che la materia *de qua* possa essere più compiutamente e correttamente trattata mediante un Regolamento, che disciplini le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio, in luogo delle Linee Guida contemplate nel richiamato atto d'indirizzo, approvato con Deliberazione di G.C. n. 273 del 02/08/2023;

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 50 del 28/07/2023, ad oggetto: "*Attribuzione di funzioni all'Area Sviluppo Economico e Turismo, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli*", che - al punto 21), lettera a) - attribuisce al Servizio Mercati gli "*Atti di regolamentazione delle materie di competenza e stesura dei relativi provvedimenti*";

CONSIDERATO, altresì, che:

- il Servizio Mercati, di concerto con il Servizio SUAP, in ossequio alla Disposizione del Direttore Generale sopra indicata, al fine di risolvere le criticità sopra argomentate, ha provveduto alla elaborazione di una bozza del "*Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio*", nel rispetto della normativa vigente e dei vigenti regolamenti comunali in materia di occupazione suolo pubblico e di Polizia e Sicurezza Urbana;
- in particolare, con il Regolamento in parola, si è inteso disciplinare:
 - ✓ la corretta definizione e distinzione dei soggetti non professionisti (hobbisti ed OPI), cui è concessa l'attività di vendita occasionale;
 - ✓ la tipizzazione della manifestazione occasionale di vendita, individuando n. 3 specifiche tipologie di mercatini, e segnatamente:
 - a) i mercatini di iniziativa comunale;
 - b) i mercatini di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetti terzi pubblici e/o privati;
 - c) i mercatini di iniziativa da parte di terzi (associazioni, società, soggetti pubblici e privati, etc.);
 - ✓ l'introduzione del criterio della programmazione degli eventi e – conseguentemente – delle assegnazioni delle aree pubbliche;
 - ✓ la stesura di specifiche linee di indirizzo per il rilascio dei tesserini per gli hobbisti e delle concessioni per l'esercizio delle attività di vendita;
- con comunicazione inviata a mezzo mail in data 22/01/2024, si è provveduto a trasmettere al Capo di Gabinetto di Questo Ente la citata bozza del Regolamento, in ossequio alle indicazioni da

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque

questo fornite con note PG/2022/402604 del 23/05/2022 (*Revisione e/o aggiornamento Regolamenti Comunali*) e PG/2022/482496 del 22/06/2022 (*Indicazioni operative alla nota del 23maggio 2022 - Revisione e/o aggiornamento Regolamenti Comunali*)”;

- con nota PG/2022/155679 del 16/02/2024, il Capo di Gabinetto ha invitato i Responsabili dell’Area Direzione Generale, dell’Area Gabinetto del Sindaco, dell’Area Segreteria Generale, dell’Area Avvocatura e dell’Area Sviluppo Socio Economico e Turismo ad esaminare la bozza del Regolamento di cui trattasi, al fine di definire, con la massima celerità, il testo da condividere e da sottoporre all’attenzione della Giunta Comunale;
- in data 05/03/2024 la bozza di regolamento in parola è stata sottoposta all’esame del gruppo di lavoro attivato dal Capo di Gabinetto con la nota PG/2022/155679 del 16/02/2024 di cui al punto che precede;
- in tale sede, a seguito di approfondita disamina del testo in parola, sono state formulate alcune osservazioni dai partecipanti al gruppo di lavoro, prontamente recepite dagli Uffici dell’Area Sviluppo Socio Economico e Turismo, che hanno provveduto, pertanto, ad aggiornare la richiamata bozza regolamentare;

RITENUTO, pertanto, di doversi dotare di idonea regolamentazione finalizzata a disciplinare l’individuazione, l’approvazione, l’organizzazione e lo svolgimento dei mercatini in cui viene svolta l’attività di vendita occasionale da parte di soggetti non professionisti, nel rispetto delle normative vigenti ed in ottemperanza ai vigenti regolamenti comunali in materia di occupazione suolo pubblico e di Polizia e Sicurezza Urbana e, quindi, proporre al Consiglio di approvare il “*Regolamento per le attività di vendita occasionale all’interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio*”, che allegato al presente atto sotto la lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata;

VISTI:

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
- il T. U. sul Commercio di cui alla Legge Regionale n. 7/2020;
- il Regolamento del Commercio su Arre Pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2017;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESTATO che:


- l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto con legge 190/2012, art. 1, comma 41, è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. B) e 17, comma 2, lett. A) del vigente Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- il presente atto non contiene dati personali.

Gli allegati, costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 10 (dieci), firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell’archivio informatico dell’Ente, repertoriati con il n. 1103L/2024/02 in data 25/03/2024:


- 1 1103L/2024/02/01; *Regolamento per le attività di vendita occasionale all’interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio;*
- 2 1103L/2024/02/02: *Relazione Illustrativa.*

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti sotto la propria responsabilità tecnica, per cui, sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono.


IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque

Il Dirigente del Servizio Mercati
Ing. Francesco GRECO



5
Mod.dgc_1_21bis
Il Dirigente del Servizio SUAP
Dott.ssa Antonietta RUBINO



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

- 1. DI DEMANDARE** al Servizio SUAP, nelle more dell'approvazione - da parte del Consiglio Comunale - del Regolamento di cui al punto che segue, il rilascio dei titoli autorizzativi per l'occupazione del suolo pubblico connessi ad ulteriori 2 (due) eventi straordinari, in aggiunta a quelli già previsti nella Deliberazione di G.C. n. 273 del 02/08/2023, fermo restando che gli eventi di cui trattasi, per ciascuna associazione, potranno avere durata massima di gg. 10 cadauno, saranno utilizzabili fino al 31/12/2024 e - tassativamente - non potranno prevedere la commercializzazione di cibi e bevande, sotto qualsiasi forma.

PROPORRE AL CONSIGLIO:

- 2. DI APPROVARE** il testo del "Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio", che allegato al presente atto sotto la lettera "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale;


- (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
- (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


L'Assessore
Teresa ARMATO



Il Dirigente del Servizio Mercati
Ing. Francesco GRECO




Il Dirigente del Servizio SUAP
Dott.ssa Antonietta RUBINO




VISTO:

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Norma Carla PELUSIO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. n. 02 del 25/03/2024, AVENTE AD OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale. Approvazione del Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio.

Il Dirigente del Servizio MERCATI ed il Dirigente del Servizio SUAP esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

----- favorevole -----

Addi, 25/03/2024

Il Dirigente del Servizio Mercati
Ing. Francesco Greco

Il Dirigente del Servizio SUAP
Dott.ssa Antonietta Rubino

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 26/03/2024..... e protocollata con il n. 2024/127.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

V.f.u

Addi, 27/3/24

IL RAGIONIERE GENERALE

Deliberazione di G. C. n. del composta da n..... pagine progressivamente numerate,
 nonché da allegati come descritti nell'atto.*
*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Area Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta al Consiglio Comunale prot. n. 2 del 25.03.2024 DGC/2024/127 del 26.03.2024 .
Servizi Mercati e Sportello Unico Attività Produttive- SUAP

Il provvedimento in esame propone al Consiglio l'approvazione del testo del " Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio", al fine di definire gli eventi, quali " manifestazioni temporanee", all'interno dei mercatini comunali da parte di soggetti non professionisti del commercio.


La proposta inoltre, nelle more dell'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale, autorizza il rilascio dei titoli autorizzativi per occupazione di suolo pubblico connessi per ulteriori 2 (due) eventi straordinari, con le prescrizioni come riportate, in aggiunta ai 2 (due) previsti negli indirizzi per tali attività di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 2.08.2023.

Tanto premesso, il dirigente competente dovrà procedere all'accertamento dell'entrata nel Bilancio di Previsione 2024/2026, inerente il canone occupazione di suolo pubblico per le attività di vendita occasionale comprensiva degli eventuali ulteriori due eventi di cui si dispone l'autorizzazione, verificando preliminarmente eventuali morosità da parte del richiedente.

Con le precisazioni sopra indicate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 27.03.2024

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiulo



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 25.3.2024
 SERVIZIO MERCATI E SERVIZIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP
 PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 27.3.2024
SG 110 - Regolamento per le attività di vendita occasionale da parte di soggetti non professionisti del commercio

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame si intende proporre al Consiglio comunale l'approvazione del Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio e, nelle more, si intende demandare al Servizio SUAP il rilascio dei titoli autorizzativi per l'occupazione del suolo pubblico per due eventi straordinari, ulteriori rispetto a quelli già previsti con deliberazione di G.C. n. 273/2023, stabilendo, inoltre, che ogni evento potrà avere una durata massima di dieci giorni e non potrà prevedere la commercializzazione di cibi e bevande.

- ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

La regolamentazione della vendita occasionale da parte di soggetti non professionisti del commercio viene proposta in quanto *“il servizio SUAP ha più volte segnalato le crescenti difficoltà a far fronte alle numerosissime istanze di occupazione suolo pubblico [...] da parte di soggetti che intendono vendere occasionalmente opere del proprio ingegno, ovvero da parte dei c.d. hobbisti [...] sovente tali richieste vengono ciclicamente reiterate da parte dei medesimi soggetti, interessati alle stesse zone del territorio comunale [...] così generando, di fatto, una sorta di monopolizzazione delle varie aree da parte dei medesimi soggetti; monopolizzazione resa possibile dalla carenza di una specifica regolamentazione comunale in materia; [...] le condizioni sopra esposte non appaiono più sostenibili, anche alla luce dei principi euro-unitari posti a tutela della libertà di iniziativa economica e della concorrenza, e che, pertanto, occorre procedere ad una regolamentazione di tali eventi, con una riclassificazione degli stessi e l'istituzione di regole chiare ed univoche, anche al fine di disciplinare correttamente l'assegnazione dei posti disponibili nelle aree già interessate ed in quelle potenzialmente di nuova istituzione”*.

Il provvedimento fa seguito alla deliberazione di G.C. n. 273/2023, con la quale si dava mandato agli uffici di redigere apposite Linee Guida per la disciplina delle cd. *manifestazioni temporanee* e, nelle more della loro stesura, si demandava all'ufficio il rilascio dei titoli autorizzativi per l'occupazione di suolo pubblico stabilendo che gli eventi (dalla durata massima di dieci giorni e senza possibilità di commercializzazione di cibo e bevande) non potessero superare il numero di due in un anno. In proposito, la dirigenza dichiara che è stato, tuttavia, ritenuto che *“la materia de qua possa essere più compiutamente e correttamente trattata mediante un Regolamento [...] in luogo delle Linee Guida contemplate nel richiamato atto d'indirizzo, approvato con Deliberazione di G.C. n. 273 del 02/08/2023”*.

Nelle premesse viene rappresentato che *“con il Regolamento in parola, si è inteso disciplinare: la corretta definizione e distinzione dei soggetti non professionisti (hobbisti ed OPI); la tipizzazione della manifestazione occasionale di vendita [...]; l'introduzione del criterio della programmazione degli eventi e delle assegnazioni delle aree pubbliche; la stesura di specifiche linee di indirizzo per il rilascio dei tesserini per gli hobbisti e delle concessioni per l'esercizio delle attività di vendita”*.

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
 Il funzionario, Simona Lombardi
 Il dirigente, Maria Aprea

Nel parere di regolarità contabile viene precisato che *“il dirigente competente dovrà procedere all'accertamento dell'entrata nel Bilancio di Previsione 2024/2026, inerente il canone occupazione di suolo pubblico per le attività di vendita occasionale comprensiva degli eventuali ulteriori due eventi di cui si dispone l'autorizzazione, verificando preliminarmente eventuali morosità da parte del richiedente.”*

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'ambito di applicazione della disciplina regolamentare proposta riguarda sia l'attività di vendita svolta dagli hobbisti sia quella svolta dagli operatori del proprio ingegno (OPI).

Ai sensi dell'art. 52 della L. R. 7/2020 (recante il Testo Unico sul commercio), si definiscono hobbisti *“i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro”*.

L'attività di vendita da parte degli hobbisti è disciplinata dall'art. 69 della L.R. 7/2020, in cui si prevede, tra l'altro, che agli *“operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale [...] non è richiesto titolo abilitativo”*; gli stessi *“devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della Regione Campania per i residenti in altre regioni. [...] Gli hobbisti [...] possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.”*

Il Testo Unico regionale sul commercio non si applica *“a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante il supporto informatico”*.

Altresì, non trova applicazione per gli operatori del proprio ingegno la disciplina del settore del commercio dettata con D. Lgs. 114/1998, in al cui art. 4, comma 2, lettera h, si prevede che tale decreto non si applica *“a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”*.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 224879 del 5.11.2015, ha precisato *“di non poter considerare come opera dell'ingegno creativo ogni attività che presenti i caratteri dell'artigianato, anche artistico. [...] come opere dell'ingegno a carattere creativo potessero intendersi tutte quelle opere frutto del proprio ingegno, prodotte non professionalmente, cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d'arte e vendute direttamente ai privati. Ha sostenuto, altresì, l'importanza del criterio della occasionalità: ovvero l'attività di specie deve essere svolta in modo occasionale e saltuario senza il carattere della continuità in modo da non configurarsi come attività di impresa.”* Nella risoluzione viene, altresì, richiamata l'attenzione sulla distinzione delle opere di ingegno creativo da quelle artigianali disciplinate dal D.P.R. 288/2001.

- DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

La sezione operativa del DUP 2024/2026 prevede, al Programma 02, denominato *“Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”*, il perseguimento del seguente obiettivo: *“Attuazione del Regolamento per disciplinare le manifestazioni di vendita di prodotti dell'ingegno, artigianali ed hobbisti”*.

- CONSIDERAZIONI FINALI

La disciplina regolamentare proposta prevede per i soli hobbisti che la partecipazione ai mercatini sia limitata al numero massimo delle manifestazioni previste dalla normativa regionale, la quale, invece, non limita l'attività degli OPI ad un numero massimo di eventi.

Si rileva, in proposito, che al punto 1 del dispositivo (il quale integra quanto disposto al punto 2 della deliberazione di G.C. n. 273/2023) l'Amministrazione comunale effettua la scelta di stabilire, nelle more dell'applicazione del regolamento, un numero massimo di eventi anche per gli OPI.

Compete alla dirigenza la valutazione della compatibilità con l'art. 69, comma 7, della L.R. 7/2020 di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, del testo regolamentare proposto, riferito alla possibilità di considerare "*come unico evento per l'intero periodo*" le manifestazioni che si svolgeranno sull'intero territorio comunale, durante le principali festività religiose e civili.

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni concludenti, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali "*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto*".

Monica Cinque



Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


Visto
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 103 del 28/03/2024 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,


*nonché da allegati come descritti nell'atto.**
*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 8/4/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta;
- è divenuta esecutiva, limitatamente alla parte di competenza della Giunta, il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

diventa esecutiva, per la parte di competenza della Giunta, in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE ALL'INTERNO DEI MERCATINI DEL COMUNE DI NAPOLI DA PARTE DI SOGGETTI NON PROFESSIONISTI DEL COMMERCIO

Art. 1 – Premesse e finalità

1. La Città di Napoli intende valorizzare l'ingegno creativo come forma di espressione dell'arte e della cultura locale, dando così impulso alla nascita di nuove professionalità, alla promozione della crescita e della coesione sociale, al contrasto alla povertà e all'esclusione, all'armonizzazione degli spazi urbani.
2. Con il presente Regolamento si intende disciplinare l'individuazione, l'approvazione, l'organizzazione e lo svolgimento dei mercatini del Comune di Napoli, in cui viene svolta l'attività di vendita occasionale da parte di soggetti non professionisti, nel rispetto delle normative vigenti ed in ottemperanza ai vigenti regolamenti comunali in materia di occupazione suolo pubblico e di Polizia e Sicurezza Urbana.

Art. 2 – Definizioni

1. Sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, si intendono per “*Hobbisti*” i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro.
2. Si definisce “*Operatore del Proprio Ingegno*” (OPI) qualsiasi soggetto ideatore e/o creatore di opere dell'ingegno, intendendosi per esse quelle opere a carattere creativo, frutto del proprio ingegno, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica ed informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, prodotte non professionalmente, cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d'arte e vendute direttamente ai privati in modo occasionale e saltuario, senza il carattere della continuità, in modo da non configurarsi come attività di impresa.
3. Si definisce “*mercatino*” la manifestazione di vendita occasionale degli articoli e delle merci indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, che si svolgono:
 - su aree pubbliche (vie, piazze, etc.);
 - su aree private ad uso pubblico o delle quali il Comune abbia la disponibilità (parcheggi, portici, etc.).
4. Con il termine “*Operatore*” si intende indistintamente tanto l' “*Hobbista*” quanto l' “*Operatore del Proprio Ingegno*”.

Art. 3 – Modalità di rilascio e validità dei tesserini

1. La partecipazione ai mercatini da parte degli hobbisti è vincolata al possesso dell'apposito tesserino rilasciato dal Comune di residenza dello stesso hobbista o dal Comune di Napoli per i residenti in altre regioni.
2. La domanda di rilascio del tesserino, in regola con l'imposta di bollo, per i residenti nel Comune

di Napoli (o per i soggetti provenienti da altre Regioni che volessero partecipare a un mercatino sul territorio comunale), deve essere presentata al Comune, secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dal D. Lgs 82/2005 e s.m.i., utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Napoli.

3. Il rilascio del tesserino da parte del Comune di Napoli è di competenza del SUAP, che vi provvede entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, previa verifica, presso la Banca Dati Regionale, che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità o che non gliene sia stato revocato uno nell'ultimo triennio.
4. Il tesserino, munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.
5. Il tesserino ha validità massima di 3 anni dalla data di rilascio.
6. Ai sensi della vigente normativa regionale in materia, per i soli hobbisti, la partecipazione ai mercatini è limitata al numero massimo di manifestazioni previste dalla medesima normativa. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. Esauriti gli spazi sul tesserino, l'hobbista non potrà richiederne uno nuovo, né partecipare ad altri mercatini, fino alla scadenza dei dodici mesi dalla data del suo rilascio. Nello stesso periodo, il tesserino non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare.
7. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività nel medesimo anno, l'hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche.
8. In ogni caso, le manifestazioni che si svolgeranno sull'intero territorio comunale, durante le principali festività religiose e civili, saranno considerate come unico evento per l'intero periodo e, pertanto, la vidimazione del tesserino per gli hobbisti verrà effettuata una sola volta per ciascuna manifestazione.

Art. 4 – Caratteristiche dei mercatini

1. I mercatini sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
2. I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali, alle manifestazioni fieristiche e ad altri eventi di varia natura, culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica disciplina.
3. All'interno dei mercatini disciplinati dal presente regolamento è vietata l'esposizione e la vendita di:
 - merce facilmente infiammabile o esplosiva, armi da fuoco e da taglio, munizioni da guerra, freccette e altri tipi di proiettili, pistole ad acqua etc.;
 - merci offensive al pubblico decoro e alla morale;
 - merci tipiche dei mercati settimanali e abitualmente poste in vendita in essi;
 - apparecchi elettronici ed elettrici;
 - oggetti preziosi.

Art. 5 – Tipologie dei mercatini

1. Il presente Regolamento fornisce le linee di indirizzo operative per l'individuazione, l'approvazione, la gestione e lo svolgimento delle seguenti tipologie di mercatini:
 - di iniziativa comunale;
 - di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetti terzi pubblici e/o privati;
 - di iniziativa da parte di terzi (associazioni, società, soggetti pubblici e privati, etc.).

Art. 6 – Mercatini di iniziativa comunale a gestione diretta

1. Nel caso in cui l'Amministrazione, anche su impulso delle Municipalità, sia promotrice di un mercatino, quale evento autonomo, oppure accessorio ad altra manifestazione, in edizione singola o periodica, trattenendo ogni competenza gestionale, occorre che esso sia individuato mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. La deliberazione deve contenere almeno i seguenti dati essenziali:
 - la denominazione del mercatino;
 - il luogo di svolgimento;
 - la data/le date di svolgimento;
 - l'orario di svolgimento;
 - l'esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione;
 - l'eventuale specializzazione merceologica e, conseguentemente, l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni;
 - il numero delle postazioni dei venditori occasionali;
 - i criteri di assegnazione degli spazi.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Amministrazione, su impulso proprio, anche mediante consultazione pubblica, o delle Municipalità, all'uopo invitate ad esprimersi mediante atto di Consiglio, contenente il parere della competente polizia locale, su grafico redatto dalla Direzione della Municipalità medesima, può adottare, con Delibera di Giunta Comunale, un calendario dei mercatini che intende gestire per l'anno solare seguente, pubblicando sul proprio sito le modalità di partecipazione che avverranno con avviso pubblico.
4. Per le iniziative proposte dalle Municipalità, la Delibera di Giunta Comunale conterrà anche la delega alla gestione in proprio, da parte della Municipalità medesima, dell'iter di assegnazione dei posteggi mediante avviso pubblico, dovendo provvedere la propria Direzione anche al rilascio dei titoli concessori.
5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di organizzare mercatini di particolare rilevanza storica, culturale, artistica e di interesse turistico, motivando opportunamente la suddetta esigenza.

Art. 7 – Mercatini di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetti terzi

1. Nel caso in cui l'Amministrazione sia promotrice di mercatini, quali eventi autonomi, oppure accessori ad altra manifestazione, in edizione singola o periodica, in affidamento a soggetti terzi, pubblici o privati, occorre che tali mercatini siano individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale, che deve contenere quanto previsto al precedente art. 6, comma 2.
2. Per questa tipologia di mercatini, la deliberazione di individuazione dovrà indicare anche il soggetto delegato e dovrà specificare altresì le attività amministrative e gestionali oggetto di delega, secondo i criteri di cui al successivo comma. L'atto di individuazione, inoltre, dovrà indicare anche la quota massima che il soggetto delegato potrà richiedere ai singoli partecipanti a titolo di iscrizione/contributo spese, etc..
3. Al fine di garantire trasparenza, parità di trattamento ed eguaglianza, il soggetto delegato verrà individuato a seguito della pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse. I soggetti delegati esercitano le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà e si impegnano al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.
4. Competono al soggetto delegato le seguenti funzioni:
 - la ricezione delle manifestazioni di interesse, che dovranno essere trasmesse dal delegato al SUAP, nel caso di evento di iniziativa comunale, e alle Municipalità competenti, nel caso di

- evento proposto dalla Municipalità medesima;
 - l'assegnazione degli spazi ai singoli Operatori;
 - la stesura dell'elenco dei beni posti in vendita, che dovrà essere effettuata entro le prime 2 ore dall'inizio di svolgimento del mercatino;
 - la rilevazione delle presenze con redazione di apposito elenco;
 - la trasmissione al SUAP, ovvero alla Municipalità, dell'elenco dei partecipanti, entro i 10 giorni antecedenti l'inizio dallo svolgimento della manifestazione.
5. Il soggetto delegato è tenuto a versare al Comune quanto dovuto a titolo di Canone Unico e TARI giornaliera, se dovuta.
 6. Restano di competenza comunale:
 - la supervisione e il controllo sulla gestione del mercatino;
 - le verifiche ed i controlli sul rispetto delle norme, nonché l'eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni, di competenza della Polizia Municipale.
 7. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la delega o non procedere ad ulteriori deleghe nei confronti di soggetti per i quali sia stato accertato, in precedenti manifestazioni gestite dal medesimo soggetto, il mancato rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.
 8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Amministrazione, su impulso proprio, anche mediante consultazione pubblica o delle Municipalità all'uopo invitate ad esprimersi anche mediante propria Delibera di Consiglio Municipale, potrà adottare - mediante Deliberazione di Giunta Comunale - un calendario dei mercatini che intende affidare a soggetti terzi per l'anno solare seguente, pubblicando sul proprio sito le modalità di partecipazione mediante avviso pubblico.
 9. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di organizzare e gestire centralmente ulteriori mercatini di particolare rilevanza storica, culturale, artistica e di interesse turistico, motivando opportunamente la suddetta esigenza con apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 8 – Mercatini di iniziativa di soggetti terzi

1. Nel caso di mercatini proposti da soggetti terzi, pubblici o privati, quali eventi autonomi, oppure accessori ad altra manifestazione, in edizione singola o periodica, i soggetti interessati, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, dovranno presentare al Comune uno specifico progetto riferito all'anno solare seguente, con i contenuti di cui al precedente articolo 6, comma 2, che indichi, altresì, la quota richiesta dal soggetto proponente al singolo Operatore per la partecipazione al mercatino.
2. Il Comune, prima dell'approvazione, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire l'interesse pubblico e la promozione del territorio.
3. Il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi preferibilmente entro il 30 novembre di ogni anno, provvederà all'approvazione del calendario dei mercatini di iniziativa di soggetti terzi che si svolgeranno nell'anno solare successivo.
4. In caso di presentazione di più progetti, da parte di soggetti diversi che intendano organizzare e gestire un mercatino nello stesso periodo, verranno valutate, in ordine di priorità:
 - a) le iniziative proposte dalle Associazioni aventi sede nel territorio comunale;
 - b) le caratteristiche dell'iniziativa, con particolare riferimento alla promozione del territorio, ovvero alle tradizioni storiche e culturali della città;
 - c) la data di presentazione del progetto al protocollo comunale.
5. Competono al soggetto proponente:
 - la presentazione del progetto, secondo le modalità di cui al presente articolo, nonché la sua realizzazione;
 - la richiesta dell'eventuale patrocinio comunale e della concessione del suolo pubblico per lo svolgimento del mercatino;
 - la ricezione delle manifestazioni di interesse che dovranno essere successivamente trasmesse

- dallo stesso proponente al SUAP, ovvero alle Municipalità competenti;
 - l'assegnazione degli spazi ai singoli Operatori;
 - la rilevazione delle presenze con redazione di apposito elenco;
 - il controllo di tutte le attività connesse alla vendita;
 - la trasmissione al SUAP dell'elenco dei partecipanti, entro i 10 giorni antecedenti l'inizio dallo svolgimento della manifestazione.
6. Il soggetto proponente è tenuto a versare al Comune di Napoli l'importo dovuto a titolo di Canone Unico e di TARI giornaliera, se dovuta.
 7. Restano di competenza Comunale:
 - la supervisione e il controllo sulla gestione del mercatino;
 - le verifiche e i controlli sul rispetto delle norme nonché l'eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni, di competenza della Polizia Municipale.
 8. Il Comune si riserva la facoltà di non approvare ulteriori progetti presentati da soggetti per i quali è stato accertato, in precedenti manifestazioni, organizzate dal medesimo soggetto, il mancato rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.
 9. Non potranno essere rilasciate concessioni per mercatini non preventivamente calendarizzati secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 9 – Individuazione delle aree

1. Le aree ove potranno svolgersi i mercatini vengono individuate e determinate secondo tre direttrici:
 - in aree centrali/pedonali ad alto passaggio;
 - in aree mercatali, nel rispetto dei piani di sicurezza predisposti per i mercati stessi;
 - in aree identificate come significative dall'Amministrazione, alla luce di processi di sperimentazione, conversione o rigenerazione di spazi urbani, anche su proposta delle Municipalità.
2. L'Amministrazione procede all'individuazione delle aree e alla definizione puntuale delle postazioni disponibili su tutto il territorio cittadino attraverso le Deliberazioni di Giunta Comunale di cui agli artt. 6, 7 ed 8 del presente Regolamento.
3. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere e/o variare l'occupazione delle singole postazioni in caso di sopravvenute, non preventivate e non preventivabili esigenze derivanti da obblighi istituzionali, motivi di interesse pubblico e/o di ordine pubblico. In caso di indisponibilità della postazione assegnata, l'Amministrazione verifica la possibilità di una ricollocazione immediata: qualora non andasse a buon fine, le giornate pagate e non usufruite potranno essere recuperate, per compensazione, nella concessione successiva.

Art. 10 – Concessioni di suolo pubblico

1. Per l'esercizio dell'attività di esposizione e di vendita diretta dei beni gli Operatori devono essere muniti dell'apposita concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, rilasciata sulla base della postazione assegnata a seguito della procedura di cui al presente Regolamento.
2. L'occupazione del suolo pubblico è assoggettata a Canone, calcolato in base alla durata, alla superficie (espressa in metri quadrati) e alla zona occupata.
3. Il pagamento del Canone, oltre ai bolli e ai diritti di istruttoria, deve essere effettuato prima del rilascio della concessione, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di occupazione suolo pubblico, utilizzando i sistemi di versamento previsti dalla legge e in vigore all'atto del rilascio della concessione medesima.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti dell'Amministrazione per debiti definitivi, non pagati e

non sospesi giudizialmente e amministrativamente, relativi al Canone Unico, alla TARI, all’IMU o per obbligazioni non assolute derivanti dalla irrogazione di sanzioni amministrative dovute. Non si considera moroso chi aderisce a un piano di rateazione, come previsto dalla vigente regolamentazione, e provvede al versamento delle rate concordate, nell’osservanza del piano stabilito.

Art. 11 – Modalità di allestimento e prescrizioni

1. La superficie massima autorizzabile, per postazione, sarà di volta in volta determinata sulla scorta degli appositi pareri tecnici che occorrerà acquisire.
2. In caso di sopravvenute, non preventivate e non preventivabili, esigenze derivanti da obblighi istituzionali, motivi di interesse pubblico e/o di ordine pubblico, l’Amministrazione potrà, con apposito atto del competente Servizio, reso noto agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito web del comune, modificare la superficie autorizzabile.
3. La distribuzione planimetrica dei posteggi dovrà essere rispettosa delle seguenti prescrizioni:
 - non deve essere occupato più della metà dello spazio pedonale, lasciando libero sul marciapiede uno spazio non inferiore a 1,2 metri e, in caso di arteria pedonale, lasciando libera la corsia a flusso continuo di almeno 3,5 metri per garantire il passaggio dei pedoni e dei mezzi di soccorso in caso di emergenza;
 - le misure dell’area carrabile devono essere idonee al passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni, disponendo conseguentemente, la modulazione degli elementi amovibili;
 - le occupazioni di suolo non devono interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale esistente;
 - devono essere utilizzati elementi amovibili, la cui composizione, forma e colore, saranno indicati nei bandi emessi e stabiliti in fase di progettazione e programmazione municipale, in conformità dei luoghi in cui si inseriscono;
 - devono essere garantite la pulizia e il decoro tanto dell’area oggetto dell’occupazione che dello spazio immediatamente antistante, con particolare riferimento alle disposizioni di raccolta differenziata dei rifiuti;
 - devono essere rispettate le norme relative alla sicurezza delle strutture amovibili, all’incolumità delle persone, all’accesso dei diversamente abili, al rispetto della quiete pubblica;
 - gli elementi amovibili devono essere, in ogni modo, ritirabili e custodibili nell’area oggetto della manifestazione, se consentito, o in luogo privato e, in ogni caso, tenuti in condizione di ordine e decoro;
 - la struttura di esposizione/vendita non deve ostruire la visuale delle vetrine degli esercizi commerciali circostanti, né impedirne e/o limitarne l’accesso pedonale;
 - non è consentita l’occupazione di suolo pubblico sulle aree antistanti i monumenti e l’accesso alle chiese.
4. Per svolgere l’attività, l’Operatore è tenuto a essere munito di regolare concessione, che dovrà essere esibita in caso di un eventuale controllo, nonché ad occupare lo stallo ivi indicato.
5. In caso di abbinamento tra Operatori, è possibile esporre i prodotti di entrambi sullo stesso banco, anche in assenza di uno dei due. La relativa area espositiva non può in ogni caso essere aumentata di superficie.
6. Nel caso di utilizzo di banchetti mobili, da prevedersi con montaggio/smontaggio semplice e veloce e con caratteristiche di qualità e decoro confacenti con l’area in oggetto, il concessionario, oltre a controllare la stabilità, è tenuto a valutare, in caso di forti raffiche di vento o maltempo, l’opportunità di smontaggio della struttura, essendo, in ogni caso, l’Amministrazione sempre manlevata da responsabilità per danni cagionati all’Operatore e/o a terzi.
7. È assolutamente vietata la sosta di veicoli in prossimità o in aree adiacenti alla postazione

assegnata (fuori dai posteggi ordinari regolarmente identificati), se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico (massimo 15 minuti) e senza intralcio al passaggio di pedoni e altri veicoli.

8. Il titolare della concessione dovrà rispettare le leggi, i regolamenti e le disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare:

- è fatto obbligo di rispettare quanto indicato in ciascuna concessione, di occupare unicamente la posizione assegnata e autorizzata e di ripulirla a fine giornata;
- l'assegnatario è tenuto a salvaguardare, custodire e mantenere il sito sul quale insiste la propria postazione. In caso di danneggiamento dell'area, l'assegnatario è tenuto al ripristino dello *status quo ante*, a propria cura e spese. Il danneggiamento e/o il mancato ripristino dell'area comporterà l'azione per il risarcimento dei danni, nonché la perdita del requisito della pregressa presenza alle manifestazioni temporanee (cd. "storicità") per le edizioni future;
- sono, pertanto, a totale carico del richiedente:
 - le spese derivanti dal ripristino di eventuali danni causati al suolo pubblico accertati da qualsivoglia ufficio comunale;
 - le spese di pulizia del suolo derivanti da eventuale intervento straordinario di ASIA cagionato dall'occupazione;
- l'Operatore è tenuto a mantenere una condotta che non sia di intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare e che non arrechi disturbo alla quiete pubblica, né pericolo per la pubblica incolumità;
- l'area occupata non deve occludere eventuali intercapedini e griglie di aerazione presenti;
- il soggetto affidatario è responsabile della sicurezza delle strutture e degli impianti allocati nella propria area espositiva ed è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza, con particolare riferimento agli eventuali impianti di illuminazione (la cui disciplina è, in generale, contenuta nel decreto ministeriale n. 37/2008) allestiti a proprio carico, che dovranno essere corredati, ove occorra, delle previste certificazioni di conformità;
- è vietato l'utilizzo di strumenti sonori o diffusori o amplificatori di voci;
- è obbligatorio esporre i titoli autorizzatori presso il posto di vendita ed esibirli a un eventuale controllo delle autorità competenti;
- il posteggio deve essere occupato esclusivamente dall'assegnatario o da altri soggetti legittimati ai sensi di legge; sono assolutamente vietate le cessioni del posteggio, o parti di esso, a terzi non legittimati, pena la revoca immediata del titolo concessorio;
- è vietata la collocazione di scatole, cartoni, imballaggi, in piena vista, nello spazio occupato;
- qualora l'Operatore necessiti di fornitura di energia elettrica, questi si obbliga, a proprie cure e spese, a stipulare regolare contratto con l'Ente erogatore, secondo la normativa vigente, stante il divieto di utilizzare generatori di corrente a combustibile, di qualsiasi tipo e dimensione;
- le eventuali occupazioni all'interno delle aree mercatali dovranno essere preventivamente concordate con gli Agenti di Polizia Municipale operanti negli stessi.

Art. 12 – Sanzioni e penalizzazioni

1. Chiunque violi le norme del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del TUEL 267/2000, stabilita - in misura ridotta - in € 200,00 (euro duecento/00), ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 689/1981.
2. Chiunque eserciti l'attività ponendo in vendita prodotti seriali o diversi dai manufatti di propria realizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 07/2020.

3. Chiunque eserciti l'attività senza la prescritta concessione, al di fuori del posteggio assegnato, ovvero dei tempi previsti dall'autorizzazione, o ne violi le prescrizioni, le limitazioni o i divieti stabiliti dal presente Regolamento o dalla concessione, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 20 del Codice della Strada e da quelle previste dal vigente regolamento per l'occupazione suolo pubblico.
4. Le sanzioni previste si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 ed alla Legge 241/1990.



Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'esigenza di provvedere alla stesura del *Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio* è nata dalle ripetute segnalazioni pervenute dal SUAP, che ha più volte rappresentato le crescenti difficoltà a far fronte alle numerosissime istanze di occupazione suolo pubblico che - senza soluzione di continuità - pervengono all'ufficio, riguardanti le più disparate zone del territorio comunale, da parte di soggetti che intendono vendere occasionalmente opere del proprio ingegno, ovvero da parte dei c.d. "hobbisti", come individuati dall'art. 52 della L.R. 21 aprile 2020, n. 7.

Sovente tali richieste vengono ciclicamente reiterate da parte dei medesimi soggetti, interessati alle stesse zone del territorio comunale, nei periodi più confacenti alle proprie esigenze, così verificandosi, di fatto, una sorta di monopolizzazione delle varie aree da parte dei medesimi soggetti; ciò in ragione del fatto che, allo stato, siffatta specifica materia non è in alcun modo disciplinata da regolamentazione comunale.

Tale condizione di assenza di regolamentazione ha generato svariate problematiche amministrativo-gestionali riguardanti la materia delle occupazioni di suolo per le attività in parola, dal momento che, nella sostanza, essa non impedisce che un generico soggetto possa scegliere liberamente le porzioni di suolo pubblico da occupare e possa decidere, a proprio piacimento, il calendario delle attività di vendita, eventualmente "diluito" su ampi periodi dell'anno.

Circostanza questa non più sostenibile, anche alla luce dei principi euro-unitari posti a tutela della libertà di iniziativa economica e della concorrenza.

Si rende opportuno, pertanto, individuare criteri di assegnazione degli spazi pubblici che siano il più possibile oggettivi, trasparenti e non discriminatori, in particolare nelle zone di maggiore attrattività turistica, e che contemperino gli interessi privati con quelli pubblici, quali la tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità dei cittadini.

La bozza del presente Regolamento, redatta di concerto con il Servizio SUAP, è stata elaborata al fine di risolvere le criticità sopra rappresentate mediante:

- ✓ la corretta definizione e distinzione dei soggetti non professionisti (hobbisti ed OPI), cui è concessa l'attività di vendita occasionale;
- ✓ la tipizzazione della manifestazione occasionale di vendita;
- ✓ l'introduzione del criterio della programmazione degli eventi e – conseguentemente – delle assegnazioni delle aree pubbliche;
- ✓ la stesura di specifiche linee di indirizzo per il rilascio dei tesserini e delle concessioni per l'esercizio delle attività di vendita.

Per quanto attiene alla tipizzazione della manifestazione occasionale di vendita, si evidenzia che il Regolamento individua tre specifiche tipologie di mercatini, e segnatamente:

- a) i mercatini di iniziativa comunale (caso in cui l'Amministrazione, anche su impulso delle Municipalità, è promotrice di un mercatino, quale evento autonomo, oppure accessorio ad altra manifestazione, in edizione singola o periodica, trattenendo ogni competenza gestionale);
- b) i mercatini di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetti terzi pubblici e/o privati (caso in cui l'Amministrazione è promotrice di mercatini, quali eventi autonomi, oppure accessori ad altra manifestazione, in edizione singola o periodica, in affidamento a soggetti terzi, pubblici o privati);
- c) i mercatini di iniziativa da parte di terzi (caso di mercatini proposti da soggetti terzi, pubblici o privati, quali eventi autonomi, oppure accessori ad altra manifestazione, in edizione singola o periodica).

Per quanto attiene al criterio della programmazione degli eventi, si evidenzia che, entro il 30 giugno di ogni anno, l'Amministrazione ha facoltà di adottare, con Delibera di Giunta Comunale, un calendario dei mercatini di propria iniziativa (casi di cui alle lettere a) e b) sopra indicate) che intende gestire nell'anno solare seguente.

Una volta definito il quadro esigenziale dell'Amministrazione, nel periodo compreso tra il primo luglio ed il 30 settembre di ogni anno, i soggetti terzi (pubblici o privati) avranno facoltà di presentare al Comune specifici progetti riferiti allo svolgimento dei mercatini che intendono praticare nell'anno solare seguente (caso di cui alla lettera c) sopra indicata), indicando zona, periodo, merce esposta e superficie occupata.

Il Comune, quindi, previa istruttoria degli uffici competenti, con Deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi preferibilmente entro il 30 novembre di ogni anno, provvederà all'approvazione del calendario definitivo dei mercatini di iniziativa dei soggetti terzi che si svolgeranno nell'anno solare successivo.

Per l'Amministrazione Comunale, anche successivamente all'approvazione della programmazione complessiva degli eventi, è comunque fatta salva la facoltà di organizzare mercatini di particolare rilevanza storica, culturale, artistica e di interesse turistico, motivando opportunamente la suddetta esigenza.

Napoli, 25/03/2024

Il Dirigente
ing. Francesco GRECO
(firma digitale)